

STATUTO CAMERA PENALE DI PADOVA
MODIFICATO IN DATA 26 GIUGNO 2013

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

È costituita, sotto forma di Associazione, la Camera Penale di Padova "Francesco de Castello", senza scopo di lucro, riconosciuta dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

La Camera Penale si prefigge:

- a) di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale in una società democratica;
- b) di operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura penale siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- c) di tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore nonché gli interessi professionali dell'avvocatura penale;
- d) di promuovere il rispetto della deontologia e della correttezza professionali;
- e) di promuovere iniziative per l'aggiornamento e la preparazione professionale mediante conferenze, pubblicazioni, congressi, eventi formativi ecc.;
- f) di tenere contatti con l'Autorità Giudiziaria al fine di favorire la collaborazione tra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
- g) di promuovere contatti con gli Avvocati penalisti delle province del Veneto e del Triveneto per la eventuale ricostituzione di una Unione delle Camere Penali del Veneto o del Triveneto;



- h) di mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell'Ordine e con le altre associazioni di Padova, mediante proposte ed iniziative nell'interesse dei soci e della categoria forense;
- i) di prendere ogni iniziativa necessaria a tutela della professione di penalista e dell'effettività del diritto di difesa.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 3 - ISCRIZIONE ED APPARTENENZA

Alla Camera Penale possono aderire gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio, iscritti nei rispettivi Albi e Registri Professionali i quali esercitano prevalentemente la professione nel campo del diritto penale.

L'aspirante all'iscrizione alla Camera Penale presenterà domanda al Consiglio Direttivo segnalando la presenza di eventuali situazioni indicate al successivo art. 10.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'ammissibilità a maggioranza assoluta e con voto segreto.

Sono soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo, che potrà proporre contributi straordinari specifici in occasione di particolari iniziative.

E' espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili.

ART. 4 - ORGANI

Sono Organi della Camera Penale: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto Economico e Finanziario e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, mediante avviso da comunicarsi agli iscritti almeno otto giorni prima

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In seduta straordinaria potrà essere convocata ad iniziativa del Presidente o di almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure a richiesta di almeno un terzo degli iscritti in regola col pagamento della quota sociale. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante avviso da comunicarsi agli iscritti almeno tre giorni prima.

L'Assemblea degli iscritti approva eventuali modifiche allo Statuto, nomina i delegati della Camera Penale al Congresso Nazionale dell'Unione delle Camere Penali italiane e ad altri organismi formati dalle Camere Penali.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega

scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico finanziari e i bilanci preventivi vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla loro approvazione nella sede legale, a disposizione dei soci che ne vogliono prendere visione.

Art. 6 – ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E MODIFICHE STATUTARIE

In occasione della convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, ogni iscritto che intenda proporre la propria candidatura ne dà notizia al Presidente almeno 7 giorni prima del giorno in cui si terrà l'Assemblea da convocarsi ad *hoc* almeno 30 giorni liberi prima delle elezioni.

Il Presidente disporrà la pubblicazione dell'elenco dei candidati nell'apposita bacheca.

L'Assemblea, se convocata per deliberare la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, ovvero per la modifica dello Statuto, sarà ritenuta valida solo con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto ed in regola con il versamento delle quote; per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto, mentre, per la elezione del Presidente, occorre la maggioranza di tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il *quorum* richiesto si effettua il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, all'esito del quale risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi. Qualora l'Assemblea non riesca ad eleggere il Presidente, la stessa deve essere riconvocata entro quarantacinque giorni, durante i quali il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri uscenti restano in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione.

Art. 7 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ogni biennio con le modalità previste dall'ultima parte del precedente art. 6.

Il Presidente rappresenta la Camera Penale presso tutte le Autorità ed ha facoltà di farsi sostituire per eventuali trattative con le stesse. Convoca il Consiglio Direttivo invitando eventualmente a partecipare allo stesso anche i componenti del Collegio dei Probiviri.

Al Presidente rimasto in carica per due o più mandati consecutivi viene riconosciuto, alla scadenza dell'ultimo di tali mandati, il titolo di Presidente Emerito della Camera Penale di Padova "Francesco de Castello".

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 6 membri, nominati tra i soci della Camera Penale, eletti ogni biennio dall'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio Direttivo, nomina, nel proprio ambito, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, per specifiche iniziative attinenti agli scopi e alle finalità proprie della Camera Penale, ha, altresì, facoltà di nominare commissioni e delegare specifici compiti ad uno o più iscritti alla Camera Penale.



Al Consiglio Direttivo partecipano, con diritto di voto, i Presidenti Emeriti della Camera Penale di Padova " Francesco de Castello" :

- a) nel caso di procedimento disciplinare di cui all'art. 9 comma 2;
- b) nel caso in cui all'ordine del giorno sia prevista la discussione di modifiche statutarie;
- c) nel caso in cui vengano invitati a partecipare dallo stesso Consiglio Direttivo.

Nel caso di non accettazione della carica da parte del socio eletto dall'Assemblea, di dimissioni da parte di un membro del Consiglio Direttivo e negli altri casi in cui venga comunque a mancare un membro del Consiglio Direttivo, sarà nominato di diritto il primo dei non eletti.

Art. 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre soci eletti ogni biennio dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) Elegge nel suo seno il Presidente e delibera a maggioranza di voti;
- b) Partecipa, se invitato, al Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- c) Giudica, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti compiuti dagli Organi della Camera Penale e riferisce all'Assemblea;
- d) Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che compiono azioni in contrasto con le finalità della Camera Penale, previa contestazione degli addebiti e concessione di un congruo termine per consentire al socio l'esposizione delle proprie ragioni. Le sanzioni consistono nel richiamo, nella deplorazione e, nel caso di condotta ritenuta incompatibile con l'appartenenza alla Camera Penale, nell'espulsione dalla Camera Penale.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo nella composizione di cui all'art. 8

comma 3 lett. a).

Il ricorso può essere proposto dal socio entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e sospende il provvedimento impugnato. Il Consiglio Direttivo integrato si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. L'eventuale presentazione delle dimissioni da parte del socio sottoposto a procedimento disciplinare non produce alcun effetto in ordine alla pendenza dello stesso procedimento disciplinare.

Art. 10 - INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente della Camera penale e la qualità di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con:

- a) la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine e di Consigliere dell' Ordine degli avvocati;
- b) la carica di componente del Consiglio nazionale forense;
- c) la carica di componente della Cassa di Previdenza e di Assistenza Forense;
- d) la carica di componente dell'Organismo unitario dell'avvocatura;
- e) la carica di magistrato onorario.
- f)

Art. 11 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Il Socio cessa di far parte della Camera Penale:

- a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre intendendosi altrimenti tacitamente rinnovata l'adesione per l'anno successivo;
- b) in caso di applicazione della sanzione disciplinare dell'espulsione di cui all'art. 9 comma 1 lett. d);
- c) in caso di omesso versamento della quota sociale annua entro il termine

fissato per lo svolgimento della assemblea ordinaria.

Anche nel caso di cui al precedente comma lett. c), il provvedimento viene adottato dal Collegio dei Probiviri previa contestazione dell'addebito all'interessato, con concessione di congruo termine per fornire chiarimenti. Contro il provvedimento del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso di cui all'art. 9 comma 2.

La radiazione e la cancellazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro dei Praticanti comportano la cessazione dalla qualità di socio della Camera Penale.

Art. 12 – SEDE

La sede legale della Camera Penale è in Padova presso il Palazzo di Giustizia.

Art. 13 – ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTI

La Camera Penale può, su decisione del Consiglio Direttivo, aderire ad Associazioni giuridiche e forensi nazionali ed internazionali.

La Camera Penale può ricevere contributi, donazioni ed eredità.

Art. 14 - SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 15 – RINVIO ALLE NORME DEL C.C.

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in

materia di associazioni.

Padova, 26 giugno 2013

